

La Consulta promuove la norma che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti responsabili di violazioni del diritto europeo.

[Corte costituzionale, 12 ottobre 2016 n. 219 – Pres. Grossi, Est. Amato](#)

Responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo – Rivalsa nei confronti degli enti pubblici – Questione infondata di costituzionalità

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 bis, comma 5, l. 4 febbraio 2005 n. 11, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui (senza automatismo nella condanna) prevede il diritto di rivalsa dello Stato per gli oneri finanziari sostenuti in esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. (1)

(1) I. - Con la sentenza in epigrafe, la Consulta ha in parte dichiarato inammissibili e in parte respinto una serie di questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale civile di Bari (20 giugno 2014, in *Foro it.* 2014, I, 3317, con nota di PALMIERI, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza anche in ordine allo stato dell'arte prima dell'introduzione della speciale disciplina in esame ed alla giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative all'esercizio della rivalsa, su cui *adde* T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 24 maggio 2012, n. 378 e Consiglio di Stato, ord. sez. IV, 31 agosto 2011, n. 3785), avverso la norma che attribuiva allo Stato il diritto di rivalsa nei confronti degli enti locali responsabili di violazioni alla Cedu ed ai Trattati europei come accertate dalle rispettive istanze giurisdizionali.

Come noto, l'art. 16 bis, l. n. 11 del 2005 aveva introdotto, fra le altre misure per assicurare l'adempimento degli obblighi scaturenti dal diritto europeo, la rivalsa dello Stato nei confronti di tutti gli enti pubblici (ed equiparati) per le somme pagate a seguito di sentenze di condanna delle Corti del Lussemburgo e di Strasburgo.

Tale disposizione, abrogata dall'art. 61 legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, è confluita nell'art. 43 della medesima legge, il cui comma 10 è dedicato alla rivalsa per le violazioni della Cedu.

II. - In dettaglio, dopo aver dichiarato inammissibili una serie di censure, in specie quelle concernenti il buon andamento della p.a. ed il riparto di competenze di cui al titolo V della parte II Cost. (artt. 114 ss.), la sentenza ha esaminato nel merito le residue censure, proposte in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., respingendole sebbene sulla scorta di una reinterpretazione costituzionalmente orientata della norma.

Sotto il primo profilo, rispetto alla presunta irragionevolezza insita nella previsione che configura una responsabilità degli enti sub-statali non già per attività proprie (e dunque addebitabili agli stessi) quanto, piuttosto, per attività che essi pongono in essere al solo fine di

assicurare la fedele attuazione di quanto disposto dalla legge, la Consulta chiarisce come l'esercizio del diritto statale di rivalsa presupponga che gli enti locali «si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Il fondamento della rivalsa statale nei confronti degli enti locali (ricondata all'area dell'illecito aquiliano ex art. 20143 c.c.), viene, quindi, esplicitamente individuato nella responsabilità per condotte, imputabili agli stessi enti.

Rispetto all'ulteriore profilo di irragionevolezza che deriverebbe dal carattere retroattivo della norma, la Corte ribatte sottolineando la natura processuale della disposizione.

Avuto riguardo alla lamentata violazione del diritto di difesa dell'ente locale, la questione viene respinta con poche e rapide battute, connesse ai limiti della deduzione (proposta unicamente, rispetto all'impossibilità, per il Comune di partecipare al giudizio dinanzi alla Corte europea e per l'inerzia difensiva dello Stato italiano nell'ambito di tale giudizio).

III. – Per completezza si segnala:

a) sui poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti ad obblighi comunitari, Cons. Stato, Ad. gen., parere 25 febbraio 2002, n. 2/02, in *Foro it.*, 2002, III, 345;

b) sulla legittimazione attiva e passiva dello Stato (e degli enti sub statali) in ordine alla domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi derivanti dal diritto europeo, Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2014, n. 10253, in *Foro it.*, 2014, I, 2085;

c) sulla controversa natura della responsabilità dello Stato per violazione del diritto europeo e sulla prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno, da ultimo Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2012, n. 21720, in *Foro it.*, 2013, I, 2538, ivi la nota di richiami di dottrina e giurisprudenza;

d) l'art. 4, comma, 43, l. n. 183 del 2011 secondo cui: <<43. *La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato*>>.